

Legge regionale 20 giugno 1983 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 30/10/2008

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l'esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.

Art. 44

In via di interpretazione autentica del terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, si intende che le norme previste dagli articoli 21 e 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, vanno applicate anche alla quota di lire 704 milioni iscritta al capitolo di spesa relativo al limite di impegno di lire 1 miliardo autorizzato per il settore del commercio con l' articolo 9 della citata legge regionale, in quanto coperta con la riduzione dell' autorizzazione di spesa derivante dal combinato disposto dai primi due commi del medesimo articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14.